CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL' AGRICOLTURA, DELL' INDUSTRIA, DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI SABATO 5 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **PAOLUCCI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Rinvio*) :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, per la sottomissione a sindacato, a sequestro ed a liquidazione di tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti. (1014) 499

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni. (*Approvato con modificazioni*) (1107) 500

La riunione comincia alle 10.

(*Sono presenti il Ministro per le corporazioni* Ricci, *ed il Sottosegretario per la grazia e giustizia* Putzolu).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Calvetti.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bisi, Vezzani, Aimi, Baraldi, Coceani, Fancello, Ferrari Angelo, Garoglio, Gerini, Moretti Giuseppe, Pottino, Proserpio, Rojatti, Savini, Veronese, Aprilis, Capoferri, Fossi, Alberici, Bruzzo, Camerana, Curatolo, Donegani, Farina Cini, Garbaccio, Limoncelli, Marasini, Marinotti, Massimino, Montagna, Motta, Pasini, Rocca Agostino, Tarchi, Pisenti Piero, Ariata, Artelli, Biscioni, Cauvin, D'Havet, Franco Guido, Garbari, Gervasio, Luxardo, Milani, Miori, Montesi, Rocca Ladislao, Serono, Sessa.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Comunica che, a norma dell'articolo 31 del regolamento, sono stati autorizzati ad intervenire all'adunanza i Consiglieri nazionali: Fregonara, Mezzetti, Pavoncelli, Ridolfi, Spinelli Francesco e Talarico.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, per la sottomissione a sindacato, a sequestro ed a liquidazione di tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti. (1014)

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, chiede il rinvio di questa discussione.

(*Si approva il rinvio*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni. (1107)

BIAGI, *Relatore*, osserva che col Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, del quale si chiede ora la conversione in legge, il Governo ha inteso dare una organica e completa sistemazione alle norme destinate a consolidare il blocco dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti sia urbani che rustici.

Queste norme si ricollegano a quelle che furono già emanate quando, con l'allineamento del valore della lira, si vollero impedire variazioni di prezzi che non fossero in stretto rapporto con l'allineamento stesso, e si ricollegano pure al precedente Regio decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, alcune disposizioni del quale resteranno in vigore nonostante il nuovo provvedimento, che ha voluto sostituire al precedente blocco dei prezzi un sistema di controllo dei prezzi stessi più aderente alle necessità del momento.

Intervenuto lo stato di guerra, il Governo, a maggior ragione, ha voluto frenare ogni ingiustificato rialzo che potesse costituire speculazione nei prezzi delle merci, dei servizi e negli affitti; e col Regio decreto-legge in esame si sono dettate norme che hanno un complesso di finalità coordinate fra loro: anzitutto quella di non consentire aumento sui prezzi delle merci e dei servizi; in secondo luogo, quella di prorogare i contratti di affitto degli immobili urbani e dei fondi rustici, senza variazioni nei prezzi già stabilizzati fin dal 1936. Proroga degli affitti e validità dei prezzi sono fissati fino al 31 marzo 1941.

In correlazione con questi provvedimenti che concretano il blocco dei prezzi delle merci, il blocco delle tariffe dei servizi e la proroga degli affitti e dei relativi canoni di affitto fino al 31 marzo 1941-XIX, si è stabilito che i salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura (non solo quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, ma anche quelli stabiliti con tariffe) i compensi degli amministratori delle società commerciali, degli enti e degli istituti di qualsiasi natura, non possono subire variazioni in aumento appunto perchè collegati col blocco dei prezzi.

Il provvedimento contempla pure altre norme connesse con le precedenti. Se si prorogano i contratti di affitto è anche necessario evitare un mutamento che abbia ripercussioni gravi sugli affitti stessi per le demolizioni di fabbricati; e così l'articolo 5 contiene disposizioni sia circa la demolizione di edifici prima adibiti ad uso di abitazione, sia circa le nuove costruzioni che si intendono impedire per le condizioni del mercato edilizio stesso.

Inoltre, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, non si possono effettuare nuovi impianti industriali o ampliamenti o modifiche di quelli esistenti, a meno che non intervenga una ragione di interesse superiore che è accertata dal Comitato interministeriale per l'Autarchia, come è avvenuto anche in epoca recente.

Sono esclusi da questo provvedimento gli impianti idroelettrici in quanto sono regolati da una speciale legislazione.

Si stabiliscono infine le norme di carattere penale per le violazioni di queste disposizioni e si dà facoltà al Governo di emanare non soltanto norme esecutive, ma anche le norme integrative e tutte quelle che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Per questo decreto-legge, nell'atto della sua conversione, sono stati da vari camerati presentati degli emendamenti che hanno soprattutto riferimento al blocco degli affitti tanto urbani quanto rustici. Alcuni emendamenti sono stati anche presentati dal Governo. Ritiene che non siano da esaminare in sede di discussione generale. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge con la considerazione di quelle particolari modifiche che possono derivare dall'esame dei singoli articoli ed emendamenti proposti.

PAVONCELLI rileva che il disegno di legge in esame è un provvedimento che si inquadra perfettamente in tutta quella serie di disposizioni che il Governo ha opportunamente emanato per ragioni di interesse superiore, e quindi non può che trovare tutti perfettamente consenzienti. Esso si ricollega con due provvedimenti antecedenti: col Regio decreto-legge del 5 ottobre 1936-XIV ed il Regio decreto-legge del 16 giugno 1938-XVI.

Osserva che nel recente provvedimento vi è una modifica dei criteri seguiti nel passato, cioè mentre si conferma e si rinsalda il più rigido blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, invece nella delicata materia degli affitti, molto opportunamente, il Governo si è limitato a disciplinare attraverso la proroga gli affitti in corso scadenti in un determinato periodo. Praticamente si ha questa situazione, che i contratti urbani scadenti anteriormente al 31 marzo 1941-XIX sono prorogati alle stesse condizioni fino al 31 marzo 1941-XIX, mentre i contratti dei fondi

rustici scadenti entro il 31 dicembre 1940-XIX sono prorogati per tutta l'annata agraria 1940-41.

Si è notato da taluno che c'è una certa diversità di trattamento tra i fondi urbani ed i fondi rustici nella data di scadenza della proroga, ma ciò è perfettamente logico quando si pensi alla inscindibilità dell'annata agraria. Tuttavia in sede di conversione in legge, sono stati presentati degli emendamenti: un emendamento da parte del Governo, alcuni altri da parte dei camerati. È di parere che questi ultimi emendamenti, che riguardano le procedure di dettaglio della legge, siano, salvo qualche lieve ritocco formale, in gran parte accettabili. Invece l'emendamento presentato dal Governo lo lascia un po' perplesso. Dichiara di parlarne in sede di discussione generale perchè, a stretto rigore giuridico, quanto è stato proposto dal Governo non gli sembra neppure un vero e proprio emendamento, poichè il suo contenuto altera i criteri fondamentali che informano il Regio decreto-legge stesso. Egli ha l'impressione che l'emendamento presentato dal Governo modifichi sostanzialmente il criterio della proroga degli affitti per i fondi rustici ritornando solo per questi affitti al criterio del blocco; mentre resterebbe inalterata la proroga per le locazioni dei fondi urbani.

Rivolge, quindi, preghiera al Ministro di volere indicare le ragioni di questa modifica e di questo diverso trattamento alla proprietà rustica in confronto di quella urbana, mentre la formula usata nel decreto era ampiamente sufficiente a garantire le condizioni che il Governo si propone di raggiungere.

L'accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo determinerebbe una condizione di ingiusta sperequazione per i fondi rustici rispetto ai fondi urbani, perchè mentre per i proprietari dei fondi urbani il vincolo attraverso la proroga termina con il 31 marzo 1941-XIX, e conseguentemente con il 1° aprile 1941-XIX, implicitamente, vi sarebbe il ripristino della libertà di contrattazione, ai proprietari dei fondi rustici questa libertà sarebbe negata fino alla fine dell'annata agraria 1940, cioè per un periodo molto più lungo. Si tornerebbe al blocco degli affitti dei fondi rustici con tutti i molteplici inconvenienti che si sono riscontrati, e tra questi che l'affittuario solo continuerebbe a trarre il vantaggio dell'aumentato prezzo dei prodotti a tutto danno del proprietario, con un evidente indebito arricchimento del conduttore, mentre nel frattempo sulla proprietà sono venuti a gravare notevoli maggiori oneri per imposte straordinarie immobiliari.

Fa inoltre presente che l'adozione di questo criterio non solo metterebbe in serio disagio parecchie categorie di cittadini, come vedove, invalidi, richiamati alle armi, che vivono sull'affitto dei loro terreni; ma soprattutto determinerebbe una condizione difficile alle opere pie, le quali non possono espandere la loro attività benefica se non in proporzione del reddito di cui esse possono disporre.

Osserva inoltre che non sarebbe fondata la preoccupazione che la mancata adozione del blocco possa avere una ripercussione sull'andamento dei prezzi, perchè la misura dei canoni di affitto viene concordata, tra le parti, sulla base dei prezzi preesistenti alla data del contratto, e perchè i prodotti della terra hanno un prezzo di imperio stabilito non in base all'interesse del singolo proprietario o affittuario, ma in base a superiori esigenze della vita e dell'economia nazionale.

Per queste ragioni ritiene che la dizione del provvedimento, cioè senza l'inasprimento del criterio che si apporterebbe con l'accoglimento dell'emendamento governativo, sia più rispondente agli interessi della Nazione, perchè garantisce il fine che il Governo si propone di raggiungere, con il minore disagio di una benemerita categoria di cittadini quale quella dei proprietari dei fondi rustici.

VIGNATI fa presente che il disegno di legge in esame non contempla una categoria di fondi rustici, vale a dire alcuni latifondi, che vengono affittati col sistema del così detto terratico, soltanto per la durata della semina, dall'inizio sino alla raccolta del prodotto, anno per anno, e per i quali il compenso viene stabilito non già in denaro, ma in derrate, per esempio una quota fissa di grano.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che il contratto di terratico, pure assumendo delle particolarità che lo distinguono dalle comuni locazioni, rimane tuttavia giuridicamente un contratto di locazione. Il fatto che la corrisposta venga data in natura – sia essa in misura fissa o variabile – non sposta minimamente la natura giuridica del contratto, che rimane sempre contratto di locazione. Rimane, quindi, chiaro ch'esso è compreso nel decreto in esame.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del Regio decreto-legge.

ART. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali non siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone di sopprimere l'ultimo comma di quest'articolo.

SPINELLI FRANCESCO fa presente che l'articolo 1 del decreto in esame riguarda i prezzi delle merci e dei servizi, e l'articolo 2 riguarda le pigioni. La materia di entrambi gli articoli – salvo le innovazioni prospettate in questo decreto – è disciplinata dal decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486. Ad evitare che possa sorgere il dubbio che solo per i prezzi delle merci e dei servizi contemplati nell'articolo 1 restino in vigore, in quanto non modificate, le disposizioni della legge 19 gennaio 1939-XVII, ritiene opportuno che l'ultimo comma di questo articolo sia soppresso e formi poi una disposizione per sè stante, da aggiungersi dopo l'articolo 6.

BIAGI, *Relatore*, aderisce alla proposta.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, dichiara di accettarla.

(*Si approva l'articolo 1, con la soppressione dell'ultimo comma*).

PRESIDENTE avverte che su vari comma dell'articolo 2 sono stati presentati parecchi emendamenti. Sarà quindi opportuno esaminare separatamente i singoli comma.

Dà lettura del 1° comma dell'articolo 2:

« Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX ».

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone di sostituire le parole: « e dei suoi più stretti congiunti », con le altre: « o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ».

SPINELLI FRANCESCO fa presente che uno dei casi previsti dal decreto per negare al conduttore il diritto alla proroga per la locazione è quello di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti. Sarebbe opportuno sostituire alla parola *e* la parola *o*, perchè è evidente che debba trattarsi dell'uno o dell'altro caso.

BIAGI, *Relatore*, nota che la proposta del camerata Spinelli tende evidentemente ad evitare discussioni e incertezze nell'applicazione della legge e quindi sarebbe, sotto questo punto di vista, accoglibile, a meno che il Governo non intenda, nelle norme di attuazione del decreto-legge, specificare il concetto dei prossimi congiunti, il che raggiungerebbe lo stesso risultato.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, accetta la proposta Spinelli.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento al comma 1° dell'articolo 2 del camerata Spinelli.

(*È approvato*).

BIAGI, *Relatore*, richiama l'attenzione sul fatto che l'emendamento del camerata Spinelli comprende nella seconda parte, l'aggiunta delle parole: « o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ».

SPINELLI FRANCESCO osserva che con questa seconda parte del suo emendamento ha voluto ipotizzare un caso che è già stato disciplinato nel 1923, nel periodo in cui vigeva il sistema delle proroghe delle locazioni, e che non è stato contemplato nei decreti dell'aprile 1934-XII, dell'ottobre 1936 e del 16 giugno 1938-XVI, poichè questi concernevano soltanto il blocco dei prezzi.

Ricorda che nel Regio decreto-legge 7 gennaio 1923-I, n. 8, furono appunto ipotizzati i due casi ch'egli ha trasfuso nel suo emendamento, cioè quello delle esigenze del locatore o dei suoi congiunti, e quello di altre locazioni di data certa anteriore.

Quel decreto, infatti, per questo secondo punto, disponeva: « L'esistenza di contratti con i quali il locatore abbia affittato ad altri l'appartamento a far tempo dalla scadenza della proroga in corso non costituisce impedimento assoluto alla concessione della proroga, ma la Commissione arbitrale, nel decidere sulla opportunità di concederla, dovrà anche tenere conto di tale circostanza, sempre che la data certa nel contratto sia anteriore al 27 ottobre 1922 ».

Il concetto di tener conto delle locazioni di data certa anteriore è stato dunque seguito in quei provvedimenti legislativi che hanno disciplinato la materia della proroga delle locazioni, con questa differenza, che nel 1922-1923, cioè nel dopo-guerra, la situazione degli alloggi si presentava particolarmente grave, cosa che non si verifica nel momento attuale.

Crede, quindi, che il caso del contratto di locazione stipulato con altro conduttore ed avente data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto in esame, possa essere tenuto presente, considerando pure che, molte volte, il nuovo contratto è la risultante di una volontà manifestata dallo stesso locatario. Così si eviteranno gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla mancata esclusione di questi casi.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, crede che il punto di vista del camerata Spinelli possa accettarsi.

PRESIDENTE non ritiene necessario di indire una speciale votazione per la seconda parte dell'emendamento proposto dal camerata Spinelli, in quanto che essa si deve intendere approvata con la precedente votazione.

(*Così resta stabilito*).

Dà lettura del secondo comma dell'articolo 2:

« Eguale diritto spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41 ».

Comunica che il camerata Mezzetti propone di sostituirlo col seguente:

« Eguale diritto spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41, fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi più stretti parenti o di preparate, comprovate, od iniziate opere tendenti a migliorare o trasformare culturalmente i fondi rustici ».

MEZZETTI fa presente che quest'emendamento mira a dare la possibilità a chi ha già preparato ed iniziato, o comunque ha comprovato, con dati di fatto, le iniziative che si attuano per migliorare o trasformare quei determinati fondi rustici, di non essere impedito di portare a compimento le iniziative stesse. Confida che questa proposta sia accettata dal Governo, perchè essa va incontro a quella che è la concezione fondamentale del Regime nel campo della politica agraria: attaccamento delle classi agricole alla terra e miglioramento delle colture.

PRESIDENTE comunica che il camerata Usai propone di aggiungere, dopo il comma secondo, i seguenti:

« L'affittuario cessante non potrà usufruire del diritto di proroga previsto dal comma precedente quando si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) che alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, siano state immesse nel fondo dal conduttore entrante tutte, od in parte notevole, le scorte vive;

2°) che, alla stessa data prevista al n. 1, il conduttore entrante abbia effettuato nel fondo una parte notevole dei lavori di normale conduzione inerenti l'annata agraria 1940-41, ad esso spettante per contratto o in base alle consuetudini, in misura prevalente nei confronti di quelli, sempre di spettanza dell'entrante, eseguiti dall'affittuario cessante.

« Il conduttore del fondo per l'annata agricola 1940-41, che, per effetti del presente decreto, venga a beneficiare di lavori eseguiti per la normale conduzione del fondo stesso da altro conduttore, dovrà rimborsare a quest'ultimo l'importo di tali lavori per evitare il possibile indebito arricchimento da parte dell'uno ai danni dell'altro.

« Il conduttore che usufruisce della proroga di un anno della locazione è tenuto ad effettuare diligentemente tutte le operazioni colturali contrattuali o in mancanza secondo gli usi e le consuetudini locali, a non variare le rotazioni, nonchè a dimostrare, nel momento utile se richiesto, di avere proceduto alle normali concimazioni che la buona tecnica prescrive.

« Gli eventuali casi controversi per quanto attiene tutto quanto sopra disposto, saranno decisi inappellabilmente dai prefetti, sentito il parere delle stesse Commissioni nominate o da nominarsi giusta quanto disposto dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1939-XVII, n. 895 ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che, sebbene entrambi gli emendamenti dei camerati Mezzetti ed Usai contemplino eccezioni alle norme dettate dall' articolo 2, convenga tuttavia di regolarle con norme separate perchè, mentre delle prime dovrebbe indiscutibilmente decidere l'autorità giudiziaria, in caso di controversia, le seconde dovrebbero invece essere decise dalla speciale commissione di cui si parla nell'emendamento proposto dal camerata Usai. Ora poichè in sostanza l'emendamento del camerata Mezzetti non fa altro che estendere alla locazione dei fondi rustici le eccezioni previste nel primo comma dell'articolo 2 per le locazioni di fondi urbani, esclusa quella relativa alle locazioni con data certa, si potrebbe completare il secondo comma nel modo seguente: « Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41 ».

BIAGI, *Relatore*, fa presente che l'emendamento Mezzetti contiene anche un secondo punto, quello indicato dalle parole « o di comprovate, od iniziate opere tendenti a migliorare o trasformare colturalmente i fondi rustici », che evidentemente non è contemplato nel comma primo dell'articolo, e quindi resterebbe escluso, accettando la dizione opportunamente proposta dal Sottosegretario per la grazia e giustizia.

È del parere che questa parte si possa eventualmente trasferire nel successivo comma, anche perchè il giudizio eventuale su iniziate opere tendenti a migliorare o a trasformare colturalmente i fondi, è più opportuno sia dato in sede amministrativa e conciliativa come si propone nell'emendamento Usai, che non in sede di decisione dell'autorità giudiziaria.

Propone, quindi, di accettare l'emendamento formulato dal Sottosegretario per la grazia e giustizia, riservando di discutere la seconda parte dell'emendamento Mezzetti insieme con quello del camerata Usai.

MEZZETTI osserva che in tal modo la parte essenziale della modifica proposta diventa una questione di procedura, mentre egli desiderava che avesse una portata politica.

USAI rileva che il suo emendamento trae motivo e ragione dalla natura stessa dei contratti agrari e dalle consuetudini locali. Esso non tende a snaturare la portata politica della legge, ma bensì ad adeguare la legge alla realtà agricola; e soprattutto vuole differenziare le locazioni dei fondi rustici dalle locazioni degli immobili urbani. È opportuna e necessaria questa differenziazione, perchè la legge non può accomunare l'affitto di un podere con l'affitto di una camera mobiliata.

Segnala che per le varie condizioni delle provincie italiane la scadenza dei contratti dei fondi rustici varia in esse dal 15 agosto all'11 di novembre; ed inoltre che la presa di possesso del nuovo affittuario non avviene nello stesso momento in cui scade il contratto dell'affittuario uscente, ma è già in atto, si determina in periodi precedenti, quando il nuovo affittuario inizia la lavorazione del nuovo fondo e quando vi immette il bestiame in tutto o in parte. Anche circa il momento di questa immissione del bestiame vi è una grande disparità nelle varie provincie d'Italia, come pure, a seconda delle consuetudini e delle colture da intraprendere, varia l'epoca d'inizio delle preparazioni dei terreni.

Ricorda che al 30 luglio, quando si pubblicò il decreto sul blocco, poichè nessun affittuario si era allontanato dal suo fondo, si ebbe una convivenza pacifica e normale dei due affittuari, l'uscente e l'entrante. Ciascuno di essi è rimasto dedito ai suoi lavori secondo il contratto e secondo le consuetudini.

Ciascun affittuario, nella generalità dei casi, ha continuato a dare sviluppo ai progetti che aveva in precedenza studiati e predisposti, e le cose sono andate normalmente. Però è frequente il caso che un affittuario abbia la disponibilità di due poderi, ed anche quello che l'affittuario uscente, avvalendosi della legge che gli consente di rimanere ancora nel fondo, con la protrazione della locazione, pretenda dal nuovo affittuario un indennizzo o una buona uscita. Sono frequenti anche i casi di due affittuari presso lo stesso fondo che sono venuti a litigio o dei quali ciascuno conduca la lavorazione in disordine o per proprio conto, o che non abbiano potuto procedere nella lavorazione perchè l'uno non consenta all'altro di continuarla.

L'emendamento presentato ha lo scopo di ristabilire l'ordine e di definire questi incresciosi casi; e, insieme con la tutela del singolo, tende a tutelare anche la produzione nazionale.

Facendo poi esplicito riferimento al penultimo capoverso, osserva che esso mira ad evitare che si compia una agricoltura di rapina, ma si coltivi invece secondo la rotazione normale con tutte quelle regole procedurali che consentano alla produzione di avere il suo desiderato svolgimento.

Per i casi controversi l'emendamento fa riferimento alla legge del 25 maggio 1939 XVIII, n. 895, che prevede, nelle singole provincie, l'istituzione di commissioni le quali decidono con giudizio insindacabile.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che la seconda parte dell'emendamento Mezzetti, pur essendo inspirata ad alte e nobili intenzioni, sia sotto un certo aspetto superflua e sotto un altro aspetto eccessiva. Infatti il Governo col suo emendamento all'ultimo comma di quest'articolo ha proposto che nulla sia innovato circa le disposizioni dell'articolo 39 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale.

Questa ipotesi è la sola che meriti realmente di essere tenuta presente e salvaguardata anche di fronte alle esigenze d'ordine superiore e contingente alle quali si inspira il provvedimento in esame. Ogni ulteriore estensione risulterebbe manifestamente eccessiva.

TALLARICO osserva che nell'articolo 39 della legge sulla bonifica integrale si parla di piano generale di bonifica, lasciando quindi fuori il caso di quei proprietari che compiono opera di bonifica indipendentemente da un piano generale. In questi casi è proprio l'affittuario che impedisce di costruire case coloniche, di iniziare opere per la captazione di acque, e simili.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che il provvedimento ha vigore soltanto per un anno, e che in ogni modo si tratta per ora di salvaguardare le preminenti necessità dell'economia nazionale in materia di prezzi.

MUZZARINI ritiene che il camerata Mezzetti col suo emendamento abbia voluto contemplare il caso del proprietario che ha fatto degli investimenti fondiari che possono aumentare la produzione e dare un indirizzo più moderno e più tecnico all'agricoltura. Non è giusto, allora, che rimanga il precedente affittuario, perchè questi ostacolerebbe l'opera del proprietario. Però la dizione « ha iniziato opere tendenti » non significa che si siano compiute opere di una certa importanza; si può avere cominciato da poco. Ora ciò potrebbe dar luogo a contestazioni. Con l'emendamento Usai si propone che in questi casi intervengano le autorità.

Giudica opportunissimo il provvedimento del blocco dei prezzi, ma crede pericoloso evitare che nelle aziende vi sia il cambio del conduttore, specialmente quando vi sono delle scadenze in atto con conseguente presa in consegna di scorta e inizio di lavori da parte del subentrante. D'altra parte, l'affittuario che sa di avere il fondo per un anno, non lavora più con impegno, ma fa un'agricoltura elementare, quasi di rapina. Ecco perchè il camerata Usai ha inserito nel suo emendamento l'obbligo di fare una buona agricoltura.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, osserva che debbono però restare immutati i canoni di affitto per l'anno 1940-41, perchè altrimenti si manderebbe via un affittuario per fare un nuovo contratto con un altro.

MUZZARINI rileva che qui la questione del blocco ha un suo significato particolare: si vuole evitare l'aumento dei costi di produzione. Ma se è vero che il blocco dei prezzi opera fino al 31 marzo 1941-XIX per gli immobili urbani, si potrebbe adottare tale termine anche per i fondi rustici: si pagherebbero tanti dodicesimi fino al 31 marzo in base al contratto in corso, ed i rimanenti dodicesimi dopo il 31 marzo in relazione al nuovo canone.

Fa presente che molti proprietari terrieri hanno stipulato i contratti prima del 1936, in quel periodo cioè nel quale le condizioni economiche dell'agricoltura erano depresse. Vi sono attualmente dei casi di proprietari che non riescono a riscuotere quello che pagano di tasse. Creare una situazione maggiormente onerosa in questo periodo non è opportuno; occorre, invece, andare incontro ad una benemerita categoria, che dal 1936 ad oggi ha dovuto subire un aumento di imposte e tasse che si aggira sul 50 per cento.

BIAGI, *Relatore*, dichiara di non avere nulla da aggiungere; solo dal punto di vista formale, chiede che nell'emendamento Usai anzichè « l'affittuario » si dica il « conduttore », per usare sempre lo stesso termine.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ripete di non potere accettare la terza parte dell'emendamento Mezzetti concernente opere diverse da quelle previste nell'art. 39 del testo unico sulle bonifiche. Aggiunge che col moltiplicare le eccezioni si snaturerebbe il provvedimento, e si moltiplicherebbero le controversie.

Quanto all'emendamento Usai osserva che esso contempla due materie, che è bene tenere distinte: quella relativa agli obblighi del conduttore che abbia conseguito la proroga e

quella tendente a risolvere il conflitto tra il locatore che dovrebbe cessare e il locatore che dovrebbe subentrare.

Per la prima parte è di parere che debba essere formulata una norma distinta, da porre immediatamente dopo il comma già concordato. La formula potrebbe essere la seguente:

« Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni colturali e ad eseguire le normali concimazioni ».

Fa presente che, quando si dice che il conduttore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, in sostanza si dice che esso è tenuto ad osservare il contratto: il che è ovvio. Di nuovo si aggiunge questo: che non deve variare le rotazioni colturali, in pregiudizio dei diritti del locatore. Questa è veramente la parte della norma che merita di essere inserita nel provvedimento.

USAI accetta la modifica proposta.

MEZZETTI ritiene che con l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, sia fatto salvo, in modo formale, tutto quanto si attiene al diritto ed alla procedura, ma non si tenga conto delle ragioni sostanziali della sua proposta di emendamento.

Fa presente che non si trova nessun rimedio per tutti i casi controversi che mediante il suo emendamento sarebbero stati risolti, e nega che possano facilmente accordarsi l'affittuario uscente e quello entrante, sicchè continueranno ad aversi conflitti che invece, mediante il suo emendamento, potevano evitarsi. In ogni modo, accetta la trasformazione di fronte alla insistenza del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE mette ai voti il secondo comma dell'articolo 2, così redatto:

« Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41. Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni colturali e ad eseguire le normali concimazioni ».

(*È approvato*).

Osserva che la parte aggiuntiva dell'emendamento Usai, tolto il penultimo comma già stralciato, è la seguente:

« Il conduttore cessante non potrà usufruire del diritto di proroga previsto dal comma precedente quando si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) che alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, siano state immesse nel fondo dal conduttore entrante tutte, od in parte notevole, le scorte vive;

2°) che, alla stessa data prevista al n. 1, il conduttore entrante abbia effettuato nel fondo una parte notevole dei lavori di normale conduzione inerenti l'annata agraria 1940-41, ad esso spettante per contratto o in base alle consuetudini, in misura prevalente nei confronti di quelli, sempre di spettanza dell'entrante, eseguiti dal conduttore cessante.

« Il conduttore del fondo per l'annata agricola 1940-41 che, per effetti del presente decreto, venga a beneficiare di lavori eseguiti per la normale conduzione del fondo stesso da altro conduttore dovrà rimborsare a quest'ultimo l'importo di tali lavori per evitare il possibile indebito arricchimento da parte dell'uno ai danni dell'altro.

« Gli eventuali casi controversi per quanto attiene tutto quanto sopra disposto, saranno decisi inappellabilmente dai prefetti, sentito il parere delle stesse Commissioni nominate o da nominarsi giusta quanto disposto dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1939-XVII, n. 895 ».

SERTOLI propone che nell'ultimo comma, invece di « Gli eventuali casi controversi per quanto attiene tutto quanto sopra disposto », si dica: « Gli eventuali casi controversi, riguardanti i fondi rustici ». E ciò per evitare che ci si trovi davanti a due vie da seguire: quella giudiziaria, quando si tratta di esigenze del proprietario, e quella amministrativa quando si tratta di contrasti riguardanti i miglioramenti e le altre condizioni contenute nell'emendamento Usai.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che così deve essere: quando si discute delle esigenze del locatore va rispettata la normale competenza dell'autorità giudiziaria, trattandosi di materia giuridico-contrattuale, che non può essere risolta da una Commissione amministrativa. La ragione per cui si fa ricorso all'autorità amministrativa sta nel fatto che si tratta di accertamenti di carattere tecnico e contingente, e che bisogna agire con immediatezza. Natu-

ralmente questa deroga deve essere contenuta entro i limiti strettamente necessari.

Concludendo, se la controversia verte sulle eccezioni di cui all'emendamento Mezzetti, è competente l'autorità giudiziaria; se invece verte su uno dei punti dell'emendamento Usai, è competente l'autorità amministrativa.

Propone che il comma sia formulato in questo modo che ritiene più conciso e più chiaro:

« Il conduttore di fondi rustici non ha diritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° del presente articolo quando alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione;

2°) che esso abbia effettuato nel fondo, in base al suo contratto o alla consuetudine, una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, sempre che tali lavori siano in misura prevalente rispetto a quelli dello stesso genere che eventualmente abbia eseguito anche il conduttore cessante.

In ogni caso il conduttore che usufruisce del fondo per la nuova annata agraria deve rimborsare all'altro l'importo dei lavori da questo eseguiti, sempre relativamente alla detta annata, per la normale conduzione del fondo stesso.

In caso di contestazione tra il vecchio ed il nuovo conduttore circa il concorso delle circostanze previste dai predetti numeri 1 e 2 il Prefetto provvede con suo decreto, previo accertamento delle condizioni stesse da farsi dalla Commissione di cui alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895 ».

Richiama l'attenzione sul penultimo comma, che stabilisce che il diritto al rimborso spetta sia all'un conduttore che all'altro, senza essere necessario fare menzione della finalità che la legge persegue.

USAI aderisce alle modificazioni proposte al suo emendamento dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

BIGNARDI propone di sopprimere nel n. 1 riguardo alle scorte vive immesse nel fondo, e nel numero 2 riguardo ai lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, il concetto della quantità espresso con le parole tutte e parte notevole. Con tale soppressione si verrebbe a facilitare l'opera delle commissioni e dei prefetti, altrimenti costretti a compiere determinazioni non facili; e si verrebbero a togliere anche molte ragioni dei dissidi oggi esistenti.

MUZZARINI si dichiara contrario all'emendamento Bignardi. Fa presente che in questi ultimi mesi molti degli affittuari subentranti, essendosi formata la convinzione che sarebbe stata concessa una proroga della locazione, hanno rinunciato tacitamente o giuridicamente al loro contratto, sicchè l'affittuario cessante ha continuato i lavori. Si presenteranno, certamente, alle Commissioni e ai Prefetti molti casi controversi da risolvere; ma ritiene che essi non daranno luogo a difficoltà serie, e potranno andare a posto applicando col buon senso la disposizione del comma aggiuntivo così come è stata formulata nell'emendamento Usai accettato dal Governo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, si associa alle dichiarazioni del camerata Muzzarini. Nei casi controversi vi sono in opposizione due diritti egualmente degni di considerazione; il conflitto deve essere risolto in base a criteri di equità, tenuti presenti gli interessi generali della produzione. Ora ciò non può farsi che tenendo conto della situazione creata da chi ha immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive o ha eseguito la maggior parte dei lavori. Se queste condizioni non ricorrono, il sacrificio dell'altra parte non sarebbe più giustificato.

BIGNARDI non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento Usai, aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2, nella dizione concordata col Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Comunica che il Governo propone di aggiungere al secondo comma dell'articolo 2 il seguente periodo:

« Qualora il contratto di locazione in corso preveda un aumento del prezzo della locazione per il periodo successivo al 31 dicembre 1940-XIX, tale aumento non potrà aver luogo se non dopo il termine dell'annata agraria 1940-41 ».

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, rinuncia a questo emendamento.

PRESIDENTE dà lettura del successivo comma terzo dell'articolo 2:

« Per coloro che sono in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti ».

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone di sostituire le parole: « per coloro » con le altre: « per i conduttori ».

Allo stesso comma, il Governo propone di sostituire la parola: « coloro » con l'altra: « locatari ».

Il relatore propone che si dica: « Per il conduttore in servizio militare ».

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, accetta la proposta del relatore.

SPINELLI FRANCESCO aderisce anche lui.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che la parola « congiunto » deve intendersi nel senso precisato nel primo comma dell'articolo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone a partito il terzo comma dell'articolo 2 nel seguente testo: « Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti ».

(*È approvato*).

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone di aggiungere, dopo il comma 3°, il seguente:

« Il conduttore che intenda valersi del diritto alla proroga deve, sotto pena di decadenza, informarne il locatore non più tardi di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge e deve dichiarare il periodo per il quale egli chiede la proroga ».

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, dichiara di non accettare questo emendamento.

SPINELLI FRANCESCO non vi insiste.

PRESIDENTE dà lettura del quarto comma dell'articolo 2:

« La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata ».

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone di sopprimere nel quarto comma le parole: « il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che ».

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, dichiara di non potere accettare questo emendamento.

SPINELLI FRANCESCO a sostegno del suo emendamento, chiarisce che, se intimato lo sfratto, il conduttore ha lasciato i locali, con ciò il procedimento di sfratto è cessato, e non è quindi il caso di parlare di conduttore che non abbia ancora lasciato l'immobile. In sostanza, quindi, col suo emendamento non porta nessun mutamento alla disposizione, ma la formula in modo più chiaro, Devono ricorrere due circostanze, e cioè che, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile, e che non sia già stata stipulata una nuova locazione. È intuitivo che, finchè non siano iniziati i procedimenti di sfratto, il locatario debba restare nell'immobile. Ad ogni modo non v'insiste.

(*Si approva il comma 4° nel testo ministeriale*).

PRESIDENTE dà lettura dei comma 5 e 6:

« Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

« Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936-XIV ».

(*Sono approvati*).

Dà lettura del comma 7:

« Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini o di proroghe della locazione in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del 50 per cento ».

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone a questo comma i seguenti emendamenti:

« *Sostituire alle parole:* di proroghe della locazione in corso, *le altre:* di rinnovazioni o di proroghe di quelle in corso ».

« *Sostituire alle parole:* diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta fabbricati, *le altre:* risulti inferiore al reddito lordo accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati o dell'imposta straordinaria immobiliare ».

« *Sostituire alle parole:* all'imponibile aumentato del cinquanta per cento, *le altre:* al detto reddito lordo ».

SPINELLI FRANCESCO nota che l'emendamento da lui proposto coincide con un emendamento presentato dal Governo pure al comma 7°, per il medesimo fine: rendere attuabile la perequazione del reddito. Vi è però differenza sulla modalità da seguire: mentre l'emendamento del Governo adotta una forma complicata riferendosi al nuovo catasto edilizio, invece l'emendamento da lui presentato seguirebbe la forma della prassi attuale in questa materia.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento presentato dal Governo:

« *Allo stesso articolo 2, dopo il comma 7°, aggiungere il seguente:*

« Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 sarà fatto fra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

« In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652 ».

SPINELLI FRANCESCO osserva che il comma 7° dispone che, nei casi di locazione a nuovi inquilini o di proroghe della locazione in corso, sono consentiti, sotto determinata condizione, aumenti del canone. Gli è sembrato opportuno aggiungere anche il caso della rinnovazione dei contratti.

Per quanto riguarda la possibilità di aumento del canone, la disposizione è inspirata ad un concetto di equità, quello di consentire una certa perequazione tributaria. Se non che con la formula adottata non si arriva alla perequazione, perchè è notorio che dal reddito lordo di un fabbricato si detraggono prima, ai fini dell'imposta, le spese che sono a carico del proprietario, e poi un terzo per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; e si determina così il reddito imponibile. Quindi se il reddito imponibile finisce con l'essere maggiorato solo del 50 per cento, in sostanza non si arriva a quella perequazione che è posta a base di questo comma.

Presenta il seguente esempio: 200 lire di reddito lordo; detrazione per spese a carico del proprietario lire 20; rimangono lire 180. Detrazione di un terzo, rimangono lire 120; le quali, aumentate del 50 per cento, diventano 180 che sono inferiori al reddito lordo preso a base dalla finanza per i suoi accertamenti.

V'è poi un caso più grave, quello di Venezia; in quella città, in base all'articolo 14 del decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 168, si applica, oltre alla normale detrazione di un terzo dal reddito lordo, un'ulteriore riduzione di un decimo. Praticamente, per Venezia, oltre al primo gruppo di spese, si detrae il 43.33 per cento anzichè il 33.33 per cento. Confida, quindi, che l'emendamento presentato su questo punto possa essere accettato dal Ministro delle finanze.

BIAGI, *Relatore*, si dichiara favorevole al primo emendamento Spinelli concernente le parole « di rinnovazioni o di proroghe di quelle in corso ». Circa gli altri emendamenti che hanno un contenuto od una finalità fiscali, osserva che le modificazioni proposte dal camerata Spinelli mirano a sostituire al concetto dell'imponibile vigente, dell'imposta fabbricati, quello del reddito lordo.

Comunica in proposito che il Ministro delle finanze ha manifestato l'avviso che non sia accoglibile il secondo emendamento al comma 7°, col quale si vorrebbero sostituire alle parole: « diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta fabbricati », le altre: « risulti inferiore al reddito lordo accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati o dell'imposta straordinaria immobiliare ».

Infatti l'imponibile, quando esiste, è conosciuto in cifra certa e risulta da tutti gli atti che identificano il fabbricato dal punto di vista tributario. Così non è invece per il reddito lordo che servì di base al calcolo dell'imponibile. Sostituendo quindi all'imponibile il reddito lordo si stabilirebbe una norma di incerta applicazione che potrebbe dar luogo a controversie.

Tuttavia, siccome l'osservazione fatta dal Consigliere nazionale Spinelli circa le deduzioni che talvolta vengono apportate al reddito lordo, prima della detrazione del terzo, è sussistente, il Ministro delle finanze segnala che di esse non si terrebbe conto qualora si aumentasse l'imponibile soltanto del 50 per cento. La sperequazione risulterebbe ancor più sensibile per la città di Venezia per la quale è tuttora in vigore l'articolo 14 del Regio decreto-legge 21 ago-

sto 1937-XV, n. 1901, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 168. Epperò ove si volesse tener conto delle suddette considerazioni si potrebbe – fermo restando il criterio di far riferimento all'imponibile – elevare alquanto (massimo al 60 per cento) per tutto il Regno ed in misura maggiore per la città di Venezia, la maggiorazione di che trattasi.

Quanto al comma, che il Consigliere nazionale Spinelli propone di aggiungere dopo il 7° nei seguenti termini: « quando lo stabile al quale si riferisce l'imponibile è costituito di più locali affittati a diversi inquilini, l'aumento di cui al presente comma sarà ripartito tra i vari inquilini in misura proporzionale al canone da essi rispettivamente pagato », il Ministro delle finanze ha fatto presente che, con più ampia e precisa disposizione, il suo contenuto è già compreso negli emendamenti proposti dal Governo.

SPINELLI FRANCESCO ritiene che il Governo e il relatore siano d'accordo con lui sulla sostanza dei suoi emendamenti; ed insiste perchè essi siano accettati anche nella forma.

Osserva che la forma generica da lui proposta è la forma normale, perchè in sostanza non è esatto che il reddito lordo sia astratto; infatti la finanza arriva all'imponibile partendo dal reddito lordo da essa accertato e che costituisce, quindi, un elemento fondamentale.

Ritiene poi che, con la dizione da lui proposta, non sia necessaria una disposizione speciale per la città di Venezia, perchè, riconosciuta la necessità di arrivare al reddito lordo, è inutile disporre un aumento del 60 per cento, ad esempio, per tutta l'Italia, esclusa la città di Venezia, e un aumento del 70 per cento per questa città.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, accetta gli emendamenti del camerata Spinelli.

PRESIDENTE pone a partito il comma 7° così emendato:

« Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto risulti inferiore al reddito lordo accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati o dell'imposta straordinaria immobiliare. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore al detto reddito lordo ».

(*È approvato*).

Ricorda che il Governo propone di aggiungere allo stesso articolo 2, dopo il comma 7°, i seguenti:

« Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 sarà fatto fra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652 ».

Invece il camerata Spinelli Francesco propone di aggiungere dopo lo stesso comma 7° il seguente periodo:

« Quando lo stabile al quale si riferisce l'imponibile è costituito di più locali affittati a diversi inquilini, l'aumento di cui al presente comma sarà ripartito fra i vari inquilini in misura proporzionale al canone da essi rispettivamente pagato ».

Avverte che questo emendamento sarebbe assorbito da quello aggiuntivo al comma 7° proposto dal Governo e di cui ha dato testè lettura.

SPINELLI FRANCESCO fa presente che l'emendamento proposto dal Governo in sostanza usa un diverso metodo per giungere alla perequazione, facendo intervenire l'Ufficio tecnico erariale, e facendo riferimento al decreto-legge 13 aprile 1939-XVIII che riguarda il nuovo catasto edilizio urbano. Osserva che questo nuovo catasto è, però, in formazione, e la determinazione delle tariffe è rinviata a un anno dopo la cessazione del vincolismo, come risulta anche da dichiarazioni del Ministro delle finanze alla Commissione delle finanze del Senato. Perciò nel suo emendamento egli si è riferito alla prassi attuale.

Nota che tutta questa materia di redditi lordi e di redditi presunti anche per i locali sfitti è trattata dalle agenzie delle imposte, non dagli Uffici tecnici erariali. Sembra, invece, che secondo l'emendamento del Governo, l'Ufficio tecnico erariale non solo debba fare, esso, la valutazione presuntiva dei canoni di affitto per i locali sfitti, ma debba anche determinare l'imponibile per

le singole unità immobiliari urbane, le quali sono ancora in rilevazione e non sono, quindi, regolarmente accatastate in questo momento.

Le singole unità mobiliari sono rappresentate dagli appartamenti o negozi o magazzini che sono capaci di per se stessi di produrre un reddito, e per essi la prassi attuale è che l'Ufficio delle imposte, nello stabilire il reddito lordo di ogni immobile, tiene conto del reddito effettivo che si ricava dalle parti di immobile locate e di quello presunto dei locali sfitti. Perciò sembra più conveniente seguire un sistema più aderente a tale prassi, e quindi più semplice.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, chiede con quale altro ufficio possa essere sostituito l'Ufficio tecnico erariale nel caso di accertamento del reddito presunto.

SPINELLI FRANCESCO presenta l'ipotesi di un immobile composto di dieci appartamenti. Attualmente esiste per l'intero immobile un imponibile formato dalla somma dei redditi accertati dall'Ufficio per i locali sia affittati sia non affittati; per quelli non affittati c'è un reddito presunto. Siccome non vi è possibilità di ottenere sgravi per sfitti parziali, questo imponibile funziona per la totalità dell'immobile, anche quando una parte di esso sia sfitto. Quando si parla di ripartizione di aumento fra il reddito dei vari locali, evidentemente la cosa più semplice è di riferirsi al reddito lordo complessivo accertato dalla finanza e sottrarre da esso quello che si riferisce ai locali sfitti; confrontare il resto solo nei riguardi dei locatari attuali per accertare se si verifichi la condizione richiesta per l'aumento e ripartire questo aumento fra i detti locatari attuali in misura proporzionale al canone da essi pagato.

Quando l'Ufficio delle imposte ha stabilito il reddito lordo, ha tenuto conto anche del reddito presunto per i locali sfitti in quel momento, e questo è un elemento che esiste nell'Ufficio delle imposte. Ritiene, pertanto, che non sia il caso di rifare una valutazione.

BIAGI, *Relatore*, osserva che, essendosi accettato il concetto del reddito lordo che esiste su determinazione certa o presunta, non si può evidentemente più accogliere l'emendamento proposto dal Governo, emendamento che parte dal presupposto che resti fermo nella sua dizione il comma precedente che parla di «imponibile », e che è stato abbandonato. L'osservazione del camerata Spinelli è decisiva, ed ha determinato in quale modo si debba ripartire tra gli inquilini questa differenza tra quanto è stato accertato e quanto è stato imposto. Non si può quindi che accettare l'emendamento Spinelli in luogo di quello del Governo, basato su un altro concetto, su cui non si è più insistito.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, aderisce alla proposta del relatore.

PRESIDENTE mette a partito l'aggiunta proposta dal camerata Spinelli al comma 7°:

« Quando lo stabile al quale si riferisce l'imponibile è costituito di più locali affittati a diversi inquilini, l'aumento di cui al presente comma sarà ripartito fra i vari inquilini in misura proporzionale al canone da essi rispettivamente pagato ».

(*È approvata*).

Dà lettura del comma 8° dell'articolo 2:

« Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano ».

Comunica che il Governo propone di aggiungere alla fine di questo comma le seguenti parole: « e alle disposizioni dell'articolo 39 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale ».

(*Si approva l'ottavo comma dell'articolo 2 così emendato*).

Dichiara approvato l'articolo 2 nel testo emendato. (*Vedi Allegato*).

Pone a partito gli articoli 3 e 4.

(*Sono approvati*).

ART. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

È fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

È ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di ferro, cemento e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale e urgente.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Avverte che il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

« *Il 1° comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese, eccettuate quelle rese necessarie per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità o che siano dichiarati urgenti o indifferibili ».

Senonchè il Governo stesso ha dichiarato di ritirare questa proposta di emendamento.

(*Si approva l'articolo 5 nel testo ministeriale — Si approva senza discussione l'articolo 6*).

Comunica che il camerata Spinelli Francesco propone il seguente articolo 6-*bis:*

« Tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 giugno 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore ».

SPINELLI FRANCESCO fa presente che in sostanza qui non si tratta che di una trasposizione, perchè questa dizione già esisteva alla fine dell'articolo 1; e si riferisce a quanto ha detto in sede di discussione di quell'articolo.

RICCI, *Ministro per le corporazioni*, accetta l'articolo 6-*bis*.

(*Si approva l'articolo 6*-bis — *Si approvano senza modificazione gli articoli da 7 a 10*).

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge con le modificazioni apportate agli articoli 1 e 2, e con la inserzione dell'articolo 6-*bis*.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12.10.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni. (1107)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1 è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 2 è sostituito il seguente:

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41. Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni colturali e ad eseguire le normali concimazioni.

Il conduttore di fondi rustici non ha diritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° del presente articolo quando alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione;

2°) che esso abbia effettuato nel fondo, in base al suo contratto o alla consuetudine una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, sempre che tali lavori siano in misura prevalente rispetto a quelli dello stesso genere che eventualmente abbia eseguito anche il conduttore cessante.

In ogni caso il conduttore che usufruisce del fondo per la nuova annata agraria deve rimborsare all'altro l'importo dei lavori da questo eseguiti, sempre relativamente alla detta annata, per la normale conduzione del fondo stesso.

In caso di contestazione tra il vecchio ed il nuovo conduttore circa il concorso delle circostanze previste dai predetti numeri 1 e 2 il Prefetto provvede con suo decreto, previo accertamento delle condizioni stesse da farsi dalla Commissione di cui alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895.

Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto risulti inferiore al reddito lordo accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati o dell'imposta straordinaria immobiliare. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore al detto reddito lordo. Quando lo stabile al quale si riferisce l'imponibile è costituito di più locali affittati a diversi inquilini, l'aumento di cui al presente comma sarà ripartito fra i vari inquilini in misura proporzionale al canone da essi rispettivamente pagato.

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano e alle disposizioni dell'articolo 39 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

Tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI